

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3945-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro della sanità

e col Ministro dell'ambiente

(V. Stampato n. 3945)

approvato dal Senato della Repubblica il 18 gennaio 2000

(V. Stampato Camera n. 6684)

modificato dalla Camera dei deputati il 6 febbraio 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 2001*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
– Disegno di legge approvato dal Senato e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di Helsinki si preoccupa di preservare la popolazione mondiale da minacce e attentati alla propria sicurezza e incolumità, nonchè di garantire la cooperazione internazionale per accelerare lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.

La Convenzione é stata firmata da ventisei Paesi, compresi quattordici Stati membri dell'Unione europea e dalla Comunità in quanto tale, e fa riferimento alle disposizioni contenute nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 3 luglio 1973 e nella dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente del giugno 1992.

Gli obiettivi principali della Convenzione consistono nella prevenzione e nella risposta agli incidenti industriali suscettibili di provocare conseguenze transfrontaliere, nonchè agli incidenti causati da disastri naturali. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta importante sviluppare una cooperazione internazionale relativa alla mutua assistenza, alla ricerca e sviluppo e allo scambio di informazioni e di tecnologie in materia.

Un principio alla base della Convenzione è compendiabile nella formula «chi inquina paga», sulla base del diritto internazionale dell'ambiente e delle varie direttive comunitarie in materia di incidenti connessi con l'impiego di sostanze pericolose.

Gli articoli che vanno dal 4 al 17 illustrano i vari impegni che le Parti assumono in materia di sviluppo delle misure di prevenzione, ricerca, cooperazione, scambio di informazioni e adeguamento legislativo per la prevenzione degli incidenti industriali.

La Conferenza delle Parti, che si riunirà entro un anno dall'approvazione della Convenzione e successivamente una volta l'anno, è istituita nell'articolo 18 che prevede, oltre al compito di controllare lo stato di attuazione della Convenzione, anche funzioni consultive e di approfondimento di singole materie relative all'attuazione e allo sviluppo della Convenzione stessa.

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa (ECE) dell'ONU svolgerà, su incarico della Conferenza delle Parti, compiti organizzativi, amministrativi e logistici.

L'entrata in vigore di questa Convenzione rappresenta un importante passo verso la prevenzione degli incidenti industriali. Il riferimento ai principi della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, del 1992, interpreta in maniera corretta l'esigenza di una modifica degli attuali modelli di sviluppo, avvicinando la ricerca tecnologica e la cooperazione scientifica verso l'affermazione di uno sviluppo sicuro e sostenibile, a tutela della sicurezza della popolazione e a garanzia della salvaguardia dell'ecosistema mondiale.

Rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, la Camera dei deputati si è limitata a modificare l'articolo 3 nel senso di differire di un anno le autorizzazioni di spesa.

Per le ragioni esposte, si raccomanda l'approvazione del disegno di legge, senza ulteriori modifiche.

Boco, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

20 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.720 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede **quanto a lire 1.720 milioni** per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **finanziario** 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e **quanto a lire 1.720 milioni annue** a decorrere dal 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **pari a** lire 1.720 milioni annue a decorrere **dall'anno 2000**, si provvede:

a) **per l'anno 2000**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) a decorrere **dall'anno 2001**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **finanziario** 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del bilancio e della programmazione economica per l'anno **2001**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico.

